



COMUNE di FROSINONE
Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E.
e Ambiente

Ordinanza

Numero
ORD / 269 / 2015

Data
23-06-2015

Oggetto: Ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge regionale N° 15 dell'11/08/2008. Ditta: ANNIBALLI URBANO nato a Castel Colonna (AN) il 19/08/1929 e PIZUTELLI ANNA nata a Frosinone il 21/09/1933 ed ivi residente in via A. Latina

IL DIRIGENTE

PREMESSO che a seguito di sopralluogo effettuato da Personale dell'Ufficio Controllo del Territorio il 05/03/2015, in via A. Latina, sul terreno distinto in catasto al foglio 30 N° 148 sub. 7 di proprietà dei Sigg.ri **ANNIBALLI URBANO** nato a Castel Colonna (AN) il 19/08/1929 e **PIZUTELLI ANNA** nata a Frosinone il 21/09/1933 entrambi residenti in via A. Latina N° 320 si è rilevato che gli stessi avevano realizzato opere edilizie abusive:

CHE dalla relazione tecnica prodotta in data 21/05/2015 si evince che le opere abusivamente realizzate consistono nella costruzione una scala coperta che parte dal box adibito a garage ed arriva al pianerottolo del piano superiore con un aumento di cubatura non assentita di mc. 15 circa.

CHE a seguito di detto sopralluogo è stato elevato da parte della Polizia Edilizia verbale di accertamento di abuso N° 210/15 P.G. del 29/05/2015, a carico dei proprietari e responsabili dell'abuso Sigg.ri **ANNIBALLI URBANO** nato a Castel Colonna (AN) il 19/08/1929 e **PIZUTELLI ANNA** nata a Frosinone il 21/09/1933 entrambi residenti in via A. Latina N° 320;

CHE le opere rilevate sono state realizzate sul terreno distinto in catasto al foglio 30 con il mappale N° 148 sub. 7 e ricadente in zona destinata, secondo il vigente P.R.G. a "C3" (Espansione) nella quale l'edificazione è consentita soltanto tramite compensori, sub-compensori e lottizzazioni;

VISTO il combinato disposto dell'art. 31, comma 2 del D.P.R. N° 380 del 06 Giugno 2001 (di seguito, Testo Unico dell'Edilizia) e dell'art. 15, comma 1, della legge Regionale N° 15 dell'11/08/2008 che impongono l'emissione di ingiunzione di demolizione nei casi di opere realizzate in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;

DATO ATTO che, l'abuso commesso, costituisce illecito edilizio urbanistico, in quanto le opere sono state realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, per cui ricorrono i presupposti per l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 31 del Testo Unico dell'edilizia e s.m.i.;

RITENUTO di dover procedere all'applicazione di dette norme sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 44 del T.U. dell'Edilizia;

O R D I N A

Ai proprietari e committenti Sigg.ri **ANNIBALLI URBANO** nato a Castel Colonna (AN) il 19/08/1929 e **PIZUTELLI ANNA** nata a Frosinone il 21/09/1933 entrambi residenti in via A. Latina N° 320 **DI DEMOLIRE LE PREDETTE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE IN NARRATIVA DESCRITTE E DI RIPRISTINARE LO STATO DEI LUOGHI ENTRO IL TERMINE DI GIORNI 90 (NOVANTA)** dalla data di notifica della presente ordinanza, avvertendo che in difetto, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge Regionale N° 15/08, gli immobili e l'area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita non sarà, comunque, superiore a dieci volte la superficie utile abusivamente realizzata;

DATO ATTO che le opere abusivamente realizzate insistono su terreno distinto in catasto al foglio 30 con il mappale N° 148 sub. 7, ricadente in zona destinata, secondo il vigente P.R.G. a "C3" (zona Espansione) nella quale l'edificazione è consentita soltanto tramite compensori, sub-compensori e lottizzazioni e considerato che la superficie del manufatto in parola ammonta a mq. 9,35 e che le stesse non risultano obiettivamente suscettibili di autonomo utilizzo, saranno acquisite al patrimonio del comune ai soli fini della loro demolizione che avverrà a cura dell'Amministrazione ed a spese dei responsabili dell'abuso, senza procedere alla immissione in possesso e senza espletare la formalità della trascrizione nei registri immobiliari.

Il verbale di inottemperanza alla presente ingiunzione, debitamente notificato, costituisce titolo per l'acquisizione e l'immissione in possesso delle opere abusivamente realizzate ed alla loro demolizione che avverrà mediante espletamento di gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi senza ulteriori formalità amministrative.

L'accertamento dell'inottemperanza, comporta, altresì, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 15, comma 3, della legge regionale N° 15/2008, determinata ai sensi del comma 7) lettera B. punto 1 della delibera della Giunta Comunale N° 27 del 21/01/2011 ed ammontante, per il caso in specie ad € 2.000,00 (euro duemilavirgolazero).

DISPONE

- **la notifica** della presente ordinanza, nei modi di legge, tramite i messi comunali, al proprietario e committente Sigg.ri **ANNIBALLI URBANO** nato a Castel Colonna (AN) il 19/08/1929 e **PIZUTELLI ANNA** nata a Frosinone il 21/09/1933 entrambi residenti in via A. Latina N° 320
- **l'inoltro** di copia della presente ordinanza alla Polizia Municipale per la vigilanza in merito al rispetto della stessa;

AVVERTE

Che la presente Ingiunzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10/bis, della legge N° 241/90 e s.m.i., costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento di determinazione delle sanzioni di Legge, precisando che:

- titolare del procedimento è l'Amministrazione Comunale di Frosinone e il Responsabile del Procedimento è il Geom. FRANCESCO PANELLA – U.O. D3 Servizi Cimiteriali, condono edilizio e vigilanza del territorio;
- gli atti non coperti da segreto istruttorio sono visionabili, a richiesta, con le procedure di cui alla legge 241/90 e s.m.i., presso il Settore Urbanistica U.O. "D3" Servizi Cimiteriali, condono edilizio e vigilanza del territorio;

Che avverso il presente atto gli interessati possono presentare ricorso, ai sensi della Legge 06/12/1971 N° 1034, davanti al Tribunale Regionale entro 60 giorni dalla sua notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di notifica del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
(Geom. **FRANCESCO PANELLA**)

Il Dirigente
Arch. Elio Noce

Utente: FRATINI FABRIZIA
Rif. : TEROR - 56 - 2015 / TER - 23-06-2015